

LIMITE MINIMO DI FREQUENZA

L'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che, ai fini della validità dell'anno scolastico, "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'**orario complessivo di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

DEROGHE DEFINITE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

Si considerano assenze che rientrano nelle deroghe di cui all'articolo 14, comma 7, DPR 122/2009 le seguenti fattispecie:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentate;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- lutto nella stretta cerchia familiare;
- gravi situazioni di disagio sociale e familiare note ai Servizi Sociali e/o alle autorità competenti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e dalla normativa (artt. 2 e 14 DPR 122/2009, C.M. n. 20 del 4 marzo 2011), il Consiglio di classe, dopo aver verificato l'eventuale superamento del limite massimo di assenze consentito, procede come segue:

- le motivazioni **rientrano** nelle fattispecie deliberate:
 - se il Consiglio di classe ritiene a maggioranza che la frequenza effettuata consenta di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale = **AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO FINALE**;
 - se il Consiglio di classe ritiene a maggioranza che la frequenza effettuata **non** consenta di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale a causa di una non sufficiente permanenza del rapporto educativo = **ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE**;
- le motivazioni **non rientrano** nelle fattispecie deliberate = **ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE**.

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

La scuola, tramite pubblicazione sul sito della scuola, informa le famiglie in merito:

- all'obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;
- alle deroghe definite dal Collegio dei docenti.

Le famiglie saranno informate in merito ai giorni di assenza dei propri figli nei seguenti casi:

- più di 100 ORE di assenza al 15 dicembre;
- più di 140 ORE di assenza al 15 marzo.